



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni”*;
- VISTO** il d.lgs.152 del 3 aprile 2006 recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTO** l'art.172, del d.lgs.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art..7,comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n.164, al primo comma dispone che *“Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;*
- VISTO** che il citato art.172, del d.lgs.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale;*
- VISTO** l'art.172, comma 6, del d.lgs.152/2006 che recita *“gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ... entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati”*;
- VISTO** l'art.7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva

VISTO all’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, “*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.*”; in particolare, l’art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell’abrogare il citato art.7, l.r.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, prevedendo che “*Le funzioni e i compiti esercitati dall’Agenzia regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)*”, ivi compresi i poteri sostitutivi;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n.19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”; il Decreto Assessoriale n.75 del 29 gennaio 2016 dell’Assessore regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7 del 12 febbraio 2016, con il quale, in attuazione dell’art.3, comma 1, della l.r.19 del 11 agosto 2015, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n.114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P.Reg. n.16 del 29 gennaio 2002;

VISTO

CONSIDERATO che con D.A. dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità n.800 del 29.7.2021 è stato nominato il Commissario *ad acta* presso l’Assemblea Territoriale idrica di Caltanissetta con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini del trasferimento e acquisizione, in concessione d’uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all’ATI di Caltanissetta per la successiva gestione della Società Acque di Caltanissetta S.p.a. (Caltacqua);

CONSIDERATO che per mero errore, il Dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti ha proposto il D.A. n.800 del 29.7.2021 alla firma dell’Assessore anziché del Presidente della Regione come, invece, previsto all’art.172, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra, di dovere procedere all’annullamento del D.A. n.800 del 29.7.2021;

DECRETA

ART 1

Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, è annullato il D.A. n.800 del 29.7.2021.

ART.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all’art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014, come modificato dall’art.98, comma 6, della l.r.9 del 7 maggio 2015 e verrà notificato al Commissario *ad acta*, all’ATI Caltanissetta, all’A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione, all’IRsap, al Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione, ad Acque di Caltanissetta S.p.A. (Caltacqua), al Ministero della Transizione Ecologica, al Presidente della Regione e all’Ufficio Territoriale di Governo.

L’ASSESSORE
prof. Daniela Baglieri

IL DIRIGENTE SERVIZIO 1
ing. Marcello Loria

Il Dirigente Generale del DRAR Sicilia
Foti